

Prot.: 364323/RU

Roma, 5 agosto 2022

CIRCOLARE N. 28/2022

AUTORIZZAZIONE A MEZZO DI PATENTINO PER LA VENDITA DI MELASSA PER NARGHILÈ E TABACCO PER PIPA AD ACQUA FINALIZZATA AL SUCCESSIVO CONSUMO IN LOCO A MEZZO DI APPOSITI DISPOSITIVI.

A seguito di puntuale attività istruttoria, è emersa la necessità di regolamentare l'attività di vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* a mezzo di appositi dispositivi presso i cc.dd. "shisha bar".

Orbene, i prodotti in parola (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua) rientrano nella qualificazione di "altri tabacchi da fumo" (Tabella E) di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 2), del d.lgs. 504/1995, e ne risultano diversi regolarmente iscritti nella tariffa di vendita risultante dalle tabelle di ripartizione di cui all'art. 39-quinquies del citato T.U. sulle disposizioni concernenti le imposte di produzione e sui consumi.

Inoltre, trattandosi di prodotti soggetti ad accisa, è di tutta evidenza che l'immissione in consumo debba avvenire in base al regime dei depositi fiscali di cui al sopra citato T.U. e la successiva vendita per il tramite esclusivo delle rivendite e dei patentini in base al disposto dell'articolo 16 della legge n.1293/57 (con esclusione della vendita online). Inoltre tali prodotti, proprio per la loro natura, soggiacciono all'obbligo di apposizione di contrassegno di legittimazione nonché di avvertenze sanitarie di cui al d.lgs. n. 6/2016.

Da un'analisi di tale fenomeno, emerge come la fattispecie *de qua* sia riconducibile alle ordinarie modalità di vendita *ex lege* previste in relazione ai generi di monopolio, assumendo invero rilievo, anche in siffatte ipotesi, una forma di vendita a terzi di prodotti del tabacco sia pure con l'aggiunta di un duplice elemento specializzante costituito dalla unicità della tipologia di prodotto venduto (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua) nonché dalla finalità del "consumo *in loco*" mediante appositi dispositivi messi a disposizione, previa adozione delle necessarie misure di manutenzione da parte dell'esercente, degli utenti in maniera generalizzata.

In particolare, attraverso un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice della disciplina autorizzatoria dei patentini di cui all'articolo 7 del DM 38/2013 e s.m.i., emerge come le ipotesi in parola siano assoggettabili, per ragioni di coerenza sistematica, alle predette disposizioni. Ciò in quanto, anche i cc. dd. "shisha bar" o esercizi analoghi comunque denominati costituiscono esercizi dotati di licenza di somministrazione di alimenti e bevande (al pari dei patentini "ordinari") al cui interno vengono venduti prodotti da fumo, sia pure con l'ulteriore peculiarità del successivo consumo a mezzo di appositi dispositivi.

Sussumendoli nella categoria dei patentini vengono garantiti primari interessi quali: la tutela della salute pubblica, la sicurezza dei prodotti commercializzati, l'integrità e la provenienza lecita del prodotto, il presidio degli interessi erariali nonché l'osservanza del divieto di vendita ai minori.

La sussistenza nella fattispecie in questione del duplice elemento specializzante, costituito dalla tipologia del prodotto venduto nonché dalla finalità del successivo consumo *in loco* a mezzo di appositi dispositivi consente comunque la legittima riconducibilità delle fattispecie in esame alle previsioni normative di cui agli articoli 7 e seguenti del DM 38/2013 e s.m.i., rendendo, tuttavia, necessario chiarire gli aspetti regolatori applicabili con parziali deroghe in ragione delle particolarità del caso.

Sulla base di quanto appena rilevato, non possono trovare applicazione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo, proprio viste le specificità del caso, le disposizioni previste, in via generale, in tema di patentini, relativamente: all'orario prolungato, al giorno di riposo settimanale, alle distanze, alla dimensione ed ubicazione dell'esercizio stesso ed alla presenza di distributori automatici.

Rilevano ai fini della regolazione le sotto indicate fattispecie:

- 1) soggetti che richiedono il rilascio della sola autorizzazione alla vendita a mezzo di patentino di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* a mezzo di appositi dispositivi (per maggiore comodità espositiva di seguito rinominato "patentino speciale");
- 2) soggetti che richiedono sia il rilascio del patentino che autorizza alla vendita di generi di monopolio (per maggiore comodità espositiva di seguito rinominato "patentino ordinario") sia il rilascio del patentino speciale che abilita alla sola vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* a mezzo di appositi dispositivi;
- 3) soggetti già titolari di patentino ordinario, sulla scorta di precedente autorizzazione, i quali successivamente richiedano il rilascio del patentino speciale.

Resta salva la possibilità per il soggetto titolare di “patentino speciale” di richiedere il patentino ordinario nei limiti e condizioni previsti dal DM 38/2013 e ss.mm.ii.

In sede di prima applicazione, l'autorizzazione alla vendita, a mezzo di patentino speciale, di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo sul posto a mezzo di appositi dispositivi dovrà essere rilasciata ai sensi delle disposizioni, come interpretate dalla presente circolare, le quali, in sostanza, trovano la loro matrice nella disciplina generale dei patentini di cui al DM 38/2013 e ss.mm.ii. per gli aspetti compatibili con le peculiarità della presente fattispecie.

a) Requisiti soggettivi

I patentini cc.dd. speciali legittimati alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* mediante appositi dispositivi possono essere istituiti esclusivamente presso i pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande.

Non può svolgere l'attività di vendita al pubblico di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua, chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ai procedimenti di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 ovvero si trovi in stato di liquidazione;
- 5) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

6) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

7) sia stato destinatario di un provvedimento di revoca o di decadenza di una autorizzazione rilasciata per la vendita al pubblico di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua ovvero di altra concessione e/o autorizzazione in materia di tabacchi lavorati e p.l.i se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

8) abbia pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti. Dalla debitoria devono essere esclusi i carichi oggetto di sospensione e quelli oggetto di rateizzazione per i quali i pagamenti risultino regolari;

9) versi in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Si tratta di requisiti, sia di ordine positivo che negativo, necessari ai fini dello svolgimento dell'attività in parola.

Vengono infatti in rilievo circostanze da riferire al titolare dell'impresa individuale ovvero al rappresentante legale della società richiedente e che incidono sulla costituzione nonché sulla permanenza di quel vincolo fiduciario tra amministrazione e soggetto. In via esemplificativa, rilevano le condizioni soggettive del richiedente (cittadinanza, età anagrafica, assenza di provvedimenti di inabilitazione/interdizione) ovvero quelle situazioni che non possono non incidere su tale vincolo quali l'aver riportato condanne per taluni reati, incluso il contrabbando.

In tale prospettiva, deve essere sottolineata la previsione relativa all'insussistenza in capo al soggetto istante di pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'ADER definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti.

b) Istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita a mezzo di patentino di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* (c.d. "patentino speciale") da parte dell'Ufficio territorialmente competente
- Caso di cui al numero 1)

I titolari di pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande che intendano richiedere il rilascio del patentino c.d. speciale per la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* a mezzo di appositi dispositivi, inoltrano all'Ufficio dei monopoli competente per territorio l'istanza di rilascio dell'autorizzazione prima di iniziare l'attività per la quale si richiede il rilascio del patentino speciale.

Nell'istanza sono riportati:

- a) la denominazione della società o dell'impresa titolare dell'esercizio, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché altre, eventuali, attività svolte presso l'esercizio medesimo.

Le domande sono corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

La perizia contiene:

- a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;
- b) l'indicazione della sede proposta e della rivendita più vicina, con la relativa distanza calcolata secondo il percorso pedonale più breve;
- c) una planimetria del locale con indicazione delle aree destinate alla somministrazione dei prodotti di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua;
- d) attestazione in ordine all'attuale conformità del locale alle prescrizioni di cui alla legge n. 3/2003 (legge Sirchia).

La dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, attesta:

- a) che è titolare del pubblico esercizio;
- b) il conseguimento di atti autorizzativi comunque denominati rilasciati dalle autorità competenti alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali, il rispetto delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'attività, nonché la specifica conformità del locale rispetto alla normativa in materia di locali in cui è consentito fumare (legge 3/2013 e norme di settore);
- c) che non si trova in alcuna delle cause di cui al paragrafo *sub a*);
- d) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.

All'istanza è allegata, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna:

- a) a conservare, per un periodo di anni cinque, la parte a lui spettante del registro U88PAT;
- b) ad osservare il divieto di vendita con successiva somministrazione ai minori di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- c) ad osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa;
- d) ad osservare il divieto di vendita per asporto di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua;

- e) a comunicare, entro quindici giorni, la cessazione dalla carica di legale rappresentante;
- f) a comunicare al competente Ufficio territoriale eventuale rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua;
- g) a osservare le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 1293/57 nonché per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori;
- h) a far sì che la parte di corrispettivo di vendita riferibile al prodotto del tabacco non possa essere superiore al relativo prezzo di tariffa.

Con riferimento alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, l'Ufficio competente attua le opportune verifiche presso le autorità competenti per materia, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

c) Soggetti richiedenti *ab origine* patentino ordinario e patentino speciale
- Caso di cui al numero 2)

I soggetti richiedenti *ab origine* l'autorizzazione alla vendita di tabacchi a mezzo del patentino c.d. "ordinario" nonché alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo a mezzo del patentino c.d. "speciale", sono tenuti a presentare istanza a norma degli articoli 7, 8 e 9 del DM 38/2013 e s.m.i., da integrare ai sensi della sopra delineata disciplina.

In caso di positiva verifica da parte dell'Ufficio territoriale di tutti i requisiti, il rilascio dell'autorizzazione dovrà fare espressa menzione di entrambe le attività assentite.

Con riferimento alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, l'Ufficio competente attua le opportune verifiche presso le autorità competenti per materia, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

d) Rilascio autorizzazione

L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 130 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, rilascia l'autorizzazione alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* a mezzo di appositi dispositivi ferma restando, in ogni caso, la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti nonché in ordine al rispetto delle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività.

Per le domande pervenute prive della prescritta documentazione, gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili.

L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda per il rilascio del c.d. "patentino speciale" e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché, ai sensi dell'art. 7 e ss., legge n. 241/1990, e ss.mm.ii., assegnando il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, al titolare della rivendita più vicina, alla quale il patentino sarà aggregato, e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

Il provvedimento conclusivo deve essere motivato comunque, in forma espressa, in ordine all'intervenuto esame e alla valutazione dei prescritti requisiti nonché in ordine ad ogni ulteriore elemento istruttorio acquisito. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento.

I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di acquistare in via esclusiva i prodotti (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua) dalla rivendita di aggregazione indicata nel provvedimento di rilascio dell'autorizzazione. È fatto divieto di vendita per asporto dei prodotti in parola. Ciò implica che il prodotto non possa essere venduto dai titolari dell'autorizzazione per essere successivamente consumato in altro luogo. Non è consentito, altresì, l'asporto della quantità di prodotto residuo da parte di chi abbia precedentemente consumato.

La determinazione dell'eventuale aggio che la rivendita di aggregazione volesse riconoscere al titolare del patentino speciale è rimessa ad eventuali accordi privati tra le parti.

L'autorizzazione ha validità biennale e riguarda la sola ed esclusiva vendita dei prodotti in parola finalizzata al successivo consumo a mezzo di appositi dispositivi all'interno dell'esercizio autorizzato, fermo restando il previo conseguimento da parte dell'interessato dei titoli abilitativi o atti di assenso comunque richiesti per lo svolgimento dell'attività nonché il rispetto delle disposizioni di settore vigenti in relazione ad essa.

Quanto agli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione, fermi restando gli obblighi comportamentali assunti con la dichiarazione di impegno, si sottolinea che i patentini autorizzati sono tenuti alla regolare custodia per un periodo di anni 5 della parte del bollettario U88PAT spettante al titolare dell'autorizzazione. Resta fermo che la parte di corrispettivo di vendita riferibile al prodotto del tabacco in parola non può essere superiore al relativo prezzo di tariffa.

Nelle more della implementazione dell'applicativo informatico GEPAV, gli Uffici dei monopoli istituiscono un registro degli esercizi autorizzati nel quale sono riportati i seguenti elementi: la denominazione della società o dell'impresa titolare dell'esercizio, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, e altre, eventuali, attività svolte presso l'esercizio, nonché gli estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati.

Gli esercizi autorizzati hanno l'obbligo di esporre al pubblico, collocata in maniera evidente e leggibile, l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio dei Monopoli.

e) Vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* a mezzo di appositi dispositivi da parte di soggetti già autorizzati con patentino ordinario.

- Caso di cui al numero 3)

I soggetti già autorizzati alla vendita di generi di monopolio a mezzo del patentino con titolo in corso di validità, laddove intendano effettuare anche la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua, finalizzata al successivo consumo *in loco*, sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ufficio dei monopoli territorialmente competente ai sensi del paragrafo *sub b)* della presente circolare. In tale ipotesi sarà cura del competente Ufficio territoriale, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti previsti, emanare il provvedimento autorizzatorio integrativo di quello originariamente rilasciato, come da modello allegato.

Tale previsione mira a consentire ai possessori di patentino ordinario la possibilità di estendere la propria attività anche alla vendita dei prodotti in parola finalizzata al successivo consumo *in loco* a condizione che gli stessi presentino apposita istanza alle strutture competenti, allegando la documentazione sopra indicata atta a comprovare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di cui alla presente circolare, anche con riferimento alla conformità dei locali alle prescrizioni di cui alla legge n. 3/2003 (legge Sirchia).

In siffatta ipotesi, il provvedimento autorizzatorio già rilasciato viene integrato a mezzo di apposito provvedimento, la cui validità coincide con quella residua della originaria autorizzazione, che deve contenere espressa menzione dell'attività di vendita dei prodotti *de quibus* finalizzata al successivo consumo nei locali dell'esercizio autorizzato.

f) Controlli e sanzioni.

In merito al sistema di controlli e di sanzioni, trovano applicazione le disposizioni generali previste per i patentini. In particolare, l'art. 54 del DPR 1074/1958 estende ai titolari di patentino le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 1293/57 nonché, per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.

Orbene, in virtù del predetto disposto normativo, anche ai patentini in argomento si estendono, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 della l. 1293/1957. Il combinato disposto delle predette norme delinea un sistema sanzionatorio ispirato a gradualità in ragione della rilevanza e gravità dei fatti contestati.

Ai sensi dell'art. 94 del citato DPR i provvedimenti previsti dagli artt. 18, 34 e 35 della legge 1293/1957 devono essere preceduti da contestazione.

La effettiva determinazione della sanzione implica l'esercizio di discrezionalità da parte dell'Ufficio procedente, nella misura in cui spetta a quest'ultimo valutare, sulla base delle circostanze di fatto e dell'eventuale recidiva, la sanzione in concreto applicabile.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 54 del DPR 1074/1958, nonché artt. 12 e 18 della l. 1293/1957, l'Ufficio procedente può disporre la sospensione dal servizio del titolare dell'autorizzazione denunciato per taluno dei reati di cui all'art. 6 lett. a),b),c) e d).

g) Modifiche soggettive ed oggettive - Annotazioni

Si ritiene opportuno specificare, sulla scorta di quanto avviene per i patentini ordinari, la disciplina relativa alle modifiche di tipo soggettivo, distinguendo le seguenti fattispecie:

- mutamento della figura del legale rappresentante: in tal caso, si prevede che l'Ufficio territoriale procede all'annotazione sul registro di cui al paragrafo *sub c)*, previa acquisizione della dichiarazione resa dal medesimo di cui al paragrafo *sub b)*, nonché della dichiarazione di impegno di cui al medesimo paragrafo;
- variazione della ragione sociale o della denominazione dell'impresa, nonché delle ipotesi di operazioni societarie di carattere straordinario: in tali ipotesi, come già previsto con circolare 04/63406 del 25/09/2001 cui si fa rinvio per la parte ancora attuale, *“Qualora il titolare dell'esercizio presso il quale opera il patentino ceda a qualunque titolo la propria attività, il subentrante deve inoltrare richiesta di voltura del patentino medesimo entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di acquisizione dell'azienda. Nelle more della procedura di voltura il subentrante potrà essere autorizzato a continuare la vendita fino alla relativa decisione”*.

Conformemente alla predetta circolare, decorso infruttuosamente tale termine, dovrà essere presentata nuova istanza di rilascio del patentino; nelle more dell'istruttoria è fatto divieto assoluto di operare.

Tale previsione trova la sua *ratio* nella circostanza che, nei casi sopra indicati, sussiste un nuovo soggetto giuridico, formalmente distinto dal precedente, cui dovrà essere ascritta l'attività di vendita al pubblico.

In caso di variazione della sede, comune, località presso cui è ubicato l'esercizio autorizzato, l'interessato deve presentare apposita istanza ai sensi del paragrafo *sub b)* ovvero *sub c)* a seconda che si tratti di autorizzazione rilasciata per la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo *in loco* a mezzo del patentino c.d. speciale ovvero di autorizzazione alla vendita di generi di monopolio a mezzo del patentino c.d. ordinario e patentino speciale. In relazione a tali casi deve essere rilasciato un nuovo titolo autorizzatorio, al pari di quanto accade per il patentino ordinario, rispetto al quale non è infatti normativamente prevista l'ipotesi del trasferimento.

Analogamente il mutamento della ragione sociale o della denominazione sociale, nonché nelle ipotesi di operazioni societarie di carattere straordinario comportano la necessità di presentazione di una nuova istanza.

h) Disciplina dei rinnovi

Alla scadenza del biennio di validità dell'autorizzazione, gli interessati, ai fini del rinnovo, presentano, entro trenta giorni dal termine di validità del provvedimento di autorizzazione, una istanza in bollo ai sensi del paragrafo *sub b)* della presente circolare.

Per i soggetti già autorizzati a mezzo del solo patentino speciale, il rinnovo è concesso a condizione che sussistano i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi *sub a)* e *sub b)*.

Per i soggetti *ab origine* titolari sia di patentino ordinario sia di patentino speciale, nonché in relazione ai soggetti già autorizzati a mezzo di patentino ordinario che successivamente siano divenuti anche titolari di patentino speciale, il rinnovo è concesso a condizione che sussistano i requisiti e le prescrizioni di cui ai paragrafi *sub a)* e *sub b)* della presente nonché quelli di cui al DM 38/2013 e s.m.i., ferma restando l'osservanza delle norme di settore. Il provvedimento di rinnovo dovrà contenere espressa menzione di entrambe le attività.

i) Disposizioni transitorie e finali

La presente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.

I soggetti interessati possono presentare istanza ai sensi della presente circolare utilizzando la modulistica che verrà pubblicata sul sito dell'Agenzia al seguente link

<https://www.adm.gov.it/portale/documentazione>

Il termine iniziale del procedimento è in ogni caso fissato al 1° gennaio 2023 per tutte le istanze pervenute sino a tale data agli uffici territorialmente competenti.

In prima applicazione, le disposizioni relative ai patentini di cui al DM 38/2013 e ss.mm.ii., non espressamente previste in questa sede, non trovano applicazione fino a nuove direttive.

L'Agenzia si riserva di emanare ulteriori provvedimenti.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna